

## IL DIBATTIMENTO

Nel dibattimento - iniziato il 7 giugno 1982, rinviato una prima volta all'udienza del 9 novembre 1982, per consentire la conclusione del processo contro i militanti delle Brigate Rosse implicati nei tanti episodi criminosi verificatisi a Roma del 1976 al 1980, e ripreso quindi il 24 febbraio 1983, la Corte ordinava la riunione, per ragioni di connessione, di tutti i procedimenti in questione.

Si costituivano parti civili i congiunti di Andrea Lombardini e Seguso Lorenzo, l'Avvocatura dello Stato - nell'interesse della Presidenza del Consiglio, del Ministero degli Interni, del Ministero di Grazia e Giustizia, del Ministero del Tesoro - con riferimento alle varie imputazioni specificamente indicate in verbale.

La Corte, all'udienza del 7 marzo 1983, rigettava le opposizioni proposte dagli imputati alla costituzione degli organi istituzionali e respingeva, l'8 marzo e il 21 marzo 1983, sia la questione di incompetenza territoriale sia le altre eccezioni preliminari attinenti alla nullità dell'ordinanza istruttoria, quindi, del decreto di citazione, nonché alla ritualità delle modalità di assunzione delle dichiarazioni di Carlo Fioroni e di contestazione di singole ipotesi di reato a carico di taluni presenti.

I provvedimenti adottati - qui integralmente richiamati - esaurivano una fase delicata e consentivano di passare alla trattazione del merito della vicenda.

Il 1° luglio 1983, mentre era in corso l'interrogatorio degli imputati, essendo stato Antonio Negri eletto alla Camera dei Deputati, la Corte doveva rinviare il processo alla successiva udienza del 26 settembre, con la seguente motivazione:

«Occorre tener conto di tre punti fondamentali: 1) la strettissima interdipendenza delle posizioni di tutti gli imputati sia in ordine alle ipotesi accusatorie relative a livelli associativi, sia in ordine alla proiezione in singoli comportamenti dell'unico, comune disegno assunto nelle contestazioni. Il rilievo è particolarmente evidente per quanto concerne l'imputato Antonio Negri che riveste nella formulazione della accusa un ruolo determinante; 2) la dichiarazione odierna dell'imputato Antonio Negri di volersi avvalere della facoltà di non rispondere ulteriormente all'interrogatorio, in attesa della proclamazione dei risultati elettorali e della eventuale concessione dell'autorizzazione a procedere; 3) l'imminenza della proclamazione dei risultati da parte degli uffici elettorali competenti.

Dal collegamento di questi elementi, e soprattutto dalla imprescindibile necessità di procedere ad una unica trattazione della causa, deriva l'esigenza di rinviare il dibattimento in attesa che siano proclamati i risultati elettorali e sia concluso l'iter del procedimento di autorizzazione. La data del rinvio non può prescindere dai presumibili tempi tecnici occorrenti per tale procedimento».

Nel frattempo, completati il 7 luglio 1983 i prescritti adempimenti ad opera dell'Ufficio Circostrizionale Elettorale di Roma, la Corte disponeva, sentito il P.M., la immediata scarcerazione dell'interessato ai sensi dell'art. 68 della Costituzione.

Senonché il 21 settembre 1983 la Presidenza della Camera dei Deputati comunicava che era stata deliberata la concessione dell'autorizzazione per procedere in giudizio e per la cattura di Antonio Negri.

Pertanto, su richiesta del P.M., la Corte emetteva un nuovo mandato di cattura nei confronti del parlamentare il quale, però, si rendeva irreperibile.

Dopo aver interrogato tutti gli imputati detenuti e quelli a piede libero presenti al dibattimento, si procedeva all'audizione delle parti offese e dei testimoni indicati nella lista della pubblica accusa. Venivano, quindi, esaminati dal 6 dicembre 1983, a norma degli artt. 348 bis, 450 bis C.P.P., Marco Barbone, Paolo Morandini, Roberto Sandalo, Carlo Casirati, Enrico Pasini Gatti, Carlo Brogi,

Massimo Cianfanelli, Massimo Libardi, Mario Ferrandi, Antonio Savasta, Mauro De Rossi, Luciano Bettini, Antonio Marocco, Valerio Morucci, Claudio Simeoni, Gigetto Dall'Aglio, Marco Donat-Cattin, Vittorio Olivero, Alfredo Buonavita, Paolo Zapelloni, Giorgio Accascina, Michele Galati, Leonio Bozzato, Rocco Ricciardi, Stefania Rossini, Daniela Brambati e Michele Viscardi, i quali, a vario titolo, risultavano coinvolti in fatti criminosi connessi a quelli giudicati.

Ancora, erano escussi i testi a scarico che apparivano in grado di riferire in merito a circostanze pertinenti e rilevanti ai fini della decisione.

Erano disposti molteplici confronti tra le parti, onde chiarire specifici punti in contrasto, e in tale sede potevano esser recepiti elementi di valutazione inediti.

Nei limiti stabiliti dalla legge, la Corte acquisiva una gran mole di documenti, prodotti sia dal P.M. sia dai difensori, tra cui particolare rilevanza avevano le dichiarazioni rese dai c.d. «pentiti» dinanzi ad altri giudici.

Si dava lettura delle dichiarazioni di Carlo Fioroni, in quanto, nonostante le ricerche, la P.G. non era riuscita a rintracciarlo e a porlo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, nonché di tutti gli atti processuali consentiti.

Terminata l'assunzione delle prove, le parti civili - ad eccezione di Lorenzo Seguso - hanno presentato le proprie conclusioni, il P.M. ha pronunciato la sua requisitoria e successivamente i difensori degli imputati hanno esposto le loro difese.